

239.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	9337	(Articolo 1) .....	9311
<b>Disegno di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	9335	(Emendamenti all'articolo 1) .....	9311
<b>Disegno di legge n. 1845:</b>		<b>Disegno di legge di conversione S. 2656</b> (approvato dal Senato) n. 4041:	
(Articolo 1) .....	9325	(Articolo unico) .....	9307
(Articolo 2) .....	9325	(Modificazioni apportate in sede di conversione) .....	9307
(Emendamenti all'articolo 2) .....	9326	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	9307
(Articolo 3) .....	9328	(Ordini del giorno) .....	9308
(Emendamenti all'articolo 3) .....	9329	<b>Ministro della difesa</b> (Trasmissione di documento) .....	9337
(Articolo 4) .....	9329	<b>Missioni vevoli nella seduta del 30 luglio 1997</b> .....	9335
(Emendamento all'articolo 4) .....	9330	<b>Parlamento europeo</b> (Trasmissione di risoluzioni) .....	9336
(Articolo 5) .....	9330	<b>Procedimento civile</b> (Annunzio della pendenza nei confronti di un deputato ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità) .....	9337
(Articolo 6) .....	9330		
(Emendamenti all'articolo 6) .....	9330		
(Ordini del giorno) .....	9330		
<b>Disegno di legge S. 1823</b> (approvato dal Senato) n. 3925:			
(Ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli) .....	9311		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Procedimento penale</b> (Annunzio della pendenza nei confronti di un ex deputato ai fini della deliberazione in materia di insindacabilità) .....	9337	<b>Proposte di legge:</b>	
		(Annunzio) .....	9335
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	9335
<b>Proposta di inchiesta parlamentare</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	9336	<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	9337

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2656. — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO  
1997, N. 214, RECANTE PROSECUZIONE DELLA PARTECIPA-  
ZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN  
FAVORE DELL'ALBANIA (APPROVATO DAL SENATO) (4041)*

---

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1997, N. 214**

*All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al maggiore onere di lire 16.301 milioni, di cui all'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 5.500 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per lire 5.500 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 5.301 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. A decorrere dall'11 luglio 1997 e fino al 12 agosto 1997, è autorizzata

l'ulteriore prosecuzione della partecipazione di un contingente militare delle Forze armate italiane alla Forza multinazionale di protezione in Albania, in attuazione delle risoluzioni n. 1114, in data 19 giugno 1997, del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Al contingente di cui al comma 1, anche in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

**ARTICOLO 2.**

1. Al maggiore onere di lire 16.301 milioni, quale concorso nella complessiva spesa di lire 32.602 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.

**ARTICOLO 3.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

a far sì che:

al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del paese, per contribuire alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso, siano applicabili le norme di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale risulta modificata ed integrata dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417;

le predette norme siano altresì applicabili indipendentemente dall'uso dei mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone e comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

(9/4041/1).

« Romano Carratelli, Aleffi, Ruzzante ».

La Camera,

esaminato il decreto-legge 214/1997 concernente il prolungamento della partecipazione italiana in Albania;

considerato che lo svolgimento delle elezioni politiche consente all'Albania e al suo governo di tornare finalmente alla normalità e che il « dopo Berisha » dimostrerà un Paese dalla democrazia pluralista a larga partecipazione popolare;

ciò ha permesso il graduale ritiro delle forze armate italiane e dell'area mediterranea impegnate nella missione Alba;

preso atto che secondo esponenti del Governo italiano la situazione si è normalizzata e che i cosiddetti « profughi », ma allo stato clandestini, possono « finalmente » tornare in patria perché il governo che consideravano « oppressore » è stato sconfitto nelle ultime « libere » elezioni;

considera infine la necessità di dare compiuta attuazione all'ordine del giorno accolto dal Governo in Assemblea n. 9/3637/007 relativamente alla informazione sulla situazione turistica in Puglia ponendo in atto forme di indennizzo a favore del comparto turistico gravemente danneggiato dall'esodo;

impegna il Governo

a rimpatriare al più presto le decine di migliaia di clandestini albanesi presenti sul territorio italiano registrate dalle competenti autorità di polizia;

a ricercare le migliaia di clandestini di cui si sono perse le tracce considerando questi ultimi che la situazione politica in Albania è totalmente cambiata e quindi non ci sono più le condizioni per la loro permanenza abusiva in Italia;

a utilizzare la compagnia di navigazione Adria nel rimpatrio dei clandestini con biglietto di sola andata, anziché i mezzi militari per permettere considerevoli risparmi per i contribuenti italiani;

in conseguenza di tali operazioni far terminare al più presto lo stato di emergenza nel nostro Paese.

(9/4041/2).

« Marinacci, Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Panetta, Grillo, Carmelo Carrara ».

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1823. — DISPOSIZIONI PER  
LA RIFORMA DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI  
DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  
SUPERIORE (APPROVATO DAL SENATO) (3925)*

---

PAGINA BIANCA

**ORDINE DEL GIORNO  
DI NON PASSAGGIO ALL'ESAME  
DEGLI ARTICOLI**

La Camera,

considerato che:

l'esame di Stato rappresenta il momento di verifica più importante della preparazione e della capacità dello studente al termine degli studi secondari superiori;

la scuola pubblica italiana richiede una ampia riforma dell'intero sistema educativo e, quindi, sarebbe stato auspicabile che la riforma degli esami di Stato fosse stata contestuale al riordino dei cicli scolastici;

è forte la preoccupazione che estese e pericolose sperimentazioni prive di metodo, procedure e controlli definiti dal Parlamento anticipino la struttura della scuola pubblica italiana prefigurata dal progetto di riforma dei cicli scolastici;

delibera

il non passaggio all'esame degli articoli.

**(n. 1).**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,  
Carmelo Carrara, Marinacci.

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3925 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 1.

*(Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).*

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria supe-

riore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; esso detta anche le disposizioni transitorie:

a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;

b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del testo della terza prova scritta di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla piena attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 100.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 1.

*(Finalità degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).*

1. Gli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, hanno come finalità l'analisi e la verifica delle conoscenze di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi.

2. La durata dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore può essere abbreviata per motivi di merito o in relazione all'assolvimento degli obblighi di leva ».

**1. 3.**

Aprèa, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Burani Procaccini.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 101.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sostituire la parola: conclusivi con le seguenti: a conclusione.*

**1. 19.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 1, sostituire la parola: conclusivi con la seguente: finali.*

**1. 102.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: di studio con la seguente: scolastici.*

**1. 103.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: di istruzione con le seguenti: della scuola.*

**1. 20.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 1, sostituire la parola: fine con le seguenti: finalità e scopo.*

**1. 59.**

Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Al comma 1, sostituire la parola: fine con la seguente: scopo.*

**1. 21.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 1, sostituire la parola: fine con la seguente: obiettivo.*

**1. 104.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sopprimere la parola: l'analisi e.*

**1. 60.**

Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carrara.

*Al comma 1, sostituire le parole: l'analisi e la verifica della preparazione con le seguenti: la verifica del grado di preparazione.*

**1. 9.**

Napoli, Malgieri, Butti.

*Al comma 1, sostituire le parole: l'analisi e la verifica con le seguenti: l'accertamento.*

**1. 105.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sostituire la parola: analisi con la seguente: accertamento.*

**1. 22.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 1, dopo le parole: l'analisi aggiungere le seguenti: il controllo e la valutazione.*

**1. 43.**

Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Al comma 1, sostituire la parola: verifica con la seguente: valutazione.*

**1. 23.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 1, dopo la parola: verifica aggiungere le seguenti: del grado di maturità e di.*

**1. 61.**

Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carrara.

*Al comma 1, sostituire le parole: della preparazione con le seguenti: delle conoscenze.*

**1. 4.**

Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Burani Procaccini.

*Al comma 1, sostituire la parola: preparazione con la seguente: maturazione.*

**1. 24.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 1, dopo le parole: la verifica della preparazione aggiungere le seguenti: e delle conoscenze.*

**1. 5.**

Aprèa, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Burani Procaccini.

*Al comma 1, dopo le parole: della preparazione aggiungere la seguente: propria.*

**1. 106.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: di ciascun con le seguenti: di ogni singolo.*

**1. 25.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 1, sostituire ovunque ricorra la parola: ciascun con la seguente: ogni.*

**1. 107.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: in relazione con la seguente: conformemente.*

**1. 26.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 1, sostituire la parola: relazione con la seguente: rapporto.*

**1. 108.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: agli obiettivi con le seguenti: ai fini.*

**1. 109.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: generali e specifici.*

**1. 27.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 1, sostituire la parola: generali con la seguente: complessivi.*

**1. 110.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, dopo le parole: agli obiettivi generali aggiungere le seguenti: previsti dal progetto educativo d'istituto.*

**1. 63.**

Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Al comma 1, sostituire la parola: specifici con la seguente: particolari.*

**1. 111.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: ciascuno indirizzo con le seguenti: ogni indirizzo.*

**1. 112.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sostituire la parola: indirizzo con la seguente: ordine.*

**1. 28.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 1, dopo le parole: indirizzo di studi aggiungere le seguenti: e, altresì, la verifica della personalità complessiva di ciascuno dei candidati rispetto alle ulteriori scelte che gli stessi intendano compiere.*

**1. 10.**

Napoli, Malgieri, Butti.

*Al comma 1, dopo le parole: indirizzo di studi aggiungere le seguenti: tenendo in considerazione le aspirazioni, le inclinazioni e le scelte che egli intende compiere.*

**1. 62.**

Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carrara.

*Al comma 1, dopo le parole: indirizzo di studi aggiungere le seguenti: e agli obiettivi della singola scuola esplicitati nel progetto d'istituto.*

**1. 113.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, dopo le parole: indirizzo di studi aggiungere le seguenti: e di quelli previsti dal progetto educativo d'istituto.*

**1. 1.**

Marinacci, Volontè, Teresio Delfino, Panetta, Grillo.

*Al comma 1, sostituire la parola: essi con la seguente: questi.*

**1. 114.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: al termine con le seguenti: alla fine.*

**1. 115.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: per gli istituti professionali e.*

**1. 116.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e per gli istituti d'arte.*

**1. 117.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: d'arte con la seguente: artistici.*

**1. 118.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali esami si svolgono nelle sedi di scuole statali, non statali,*

pareggiate, parificate e legalmente riconosciute.

**1. 64.**

Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Gli esami di Stato si svolgono presso gli istituti di scuola secondaria superiore statali e non statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

**1. 29.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il diploma finale dà diritto all'accesso all'università, agli istituti di istruzione universitaria, ai corsi di formazione professionale superiore.

**1. 30.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 119.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire la parola: disciplinare con la seguente: regolamentare.*

**1. 120.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire la parola: conclusivi con le seguenti: a conclusione.*

**1. 31.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 2, sostituire la parola: conclusivi con la seguente: finali.*

**1. 121.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: di studio con la seguente: scolastici.*

**1. 122.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: di istruzione con le seguenti: della scuola.*

**1. 32.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e le materie ad essi connesse.*

**1. 123.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: ad essi connesse con le seguenti: connesse ad essi.*

**1. 124.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: ad essi connesse con la seguente: attinenti.*

**1. 33.**

Giovanardi, Follini, Cardinale,  
Angeloni, Baccini, Cimadoro,  
D'Alia, De Franciscis, Di  
Nardo, Fabris, Fronzuti, Ga-  
lati, Lucchese, Manzione, Mi-  
raglia del Giudice, Nocera,  
Ostillo, Pagano, Peretti,  
Scoca.

*Al comma 2, sostituire le parole da: con regolamento sino alle parole: 23 agosto 1988, n. 400 con le seguenti: con decreto legislativo, previo parere obbligatorio e vincolante delle commissioni parlamentari competenti.*

**1. 34.**

Giovanardi, Follini, Cardinale,  
Angeloni, Baccini, Cimadoro,  
D'Alia, De Franciscis, Di  
Nardo, Fabris, Fronzuti, Ga-  
lati, Lucchese, Manzione, Mi-  
raglia del Giudice, Nocera,  
Ostillo, Pagano, Peretti,  
Scoca.

*Al comma 2, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le seguenti: e sentiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari nonché del consiglio superiore della pubblica istruzione.*

**1. 15.**

Marinacci, Panetta, Teresio Del-  
fino, Sanza, Tassone, Car-  
melo Carrara, Grillo, Vo-  
lontè.

*Al comma 2, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: e sentito il parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.*

**1. 11.**

Napoli, Malgieri, Butti.

*Al comma 2, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari.*

**1. 128.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: nel rispetto delle con le seguenti: rispettando le.*

**1. 125.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: di cui agli con le seguenti: previste dagli.*

**1. 126.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: della presente con le seguenti: di questa.*

**1. 127.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, comunque, che gli esami di Stato siano gestiti ed organizzati a livello regionale e che tutti i membri della commissione d'esame siano scelti fra docenti residenti nel territorio della regione dove è ubicato l'istituto sede di esame.*

**1. 50.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo, comunque, che gli esami di Stato siano gestiti ed organizzati a livello regionale e che tutti i membri della commissione d'esame siano scelti fra docenti che esercitano l'attività di insegnamento nel territorio della regione dove è ubicato l'istituto sede di esame.

**1. 51.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo, comunque, che gli esami di Stato siano gestiti ed organizzati a livello regionale.

**1. 52.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo, comunque, che tutti i membri esterni della commissione d'esame siano scelti fra docenti in servizio nel territorio della provincia dove è ubicato l'istituto sede di esame.

**1. 129.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo, comunque, che tutti i membri esterni della commissione d'esame siano scelti fra docenti residenti nel territorio della regione dove è ubicato l'istituto sede di esame.

**1. 130.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo, comunque, che tutti i membri esterni della commissione d'esame siano scelti fra docenti residenti

nel territorio della provincia dove è ubicato l'istituto sede di esame.

**1. 131.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo, comunque, che tutti i membri esterni della commissione d'esame siano scelti fra docenti in servizio nel territorio della regione dove è ubicato l'istituto sede di esame.

**1. 132.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 12.**

Napoli, Malgieri, Butti.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*1. 133.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, all'alinea, sostituire la parola:* regolamento con le seguenti: decreto legislativo.

**1. 35.**

Giovanardi, Follini, Cardinale,  
Angeloni, Baccini, Cimadoro,  
D'Alia, De Franciscis, Di  
Nardo, Fabris, Fronzuti, Ga-  
lati, Lucchese, Manzione, Mi-  
raglia del Giudice, Nocera,  
Ostillo, Pagano, Peretti,  
Scoca.

*Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole:* di cui al con le seguenti: previsto dal.

**1. 134.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: entra in vigore con le seguenti: è valido.*

**1. 135.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: con l'inizio dell'anno con le seguenti: a partire dall'anno*

**1. 36.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: l'inizio con le seguenti: la partenza.*

**1. 136.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: anno successivo con le seguenti: secondo anno successivo.*

**1. 38.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 3, all'alinea, dopo la parola: anno aggiungere la seguente: scolastico.*

**\*1. 137.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, all'alinea, dopo la parola: anno aggiungere la seguente: scolastico.*

**\*1. 2.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Al comma 3, all'alinea, dopo la parola: anno aggiungere la seguente: scolastico.*

**\*1. 37.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 3, all'alinea, sostituire la parola: nella con la seguente: sulla.*

**1. 138.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: nella Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti: ; tale regolamento potrà essere rivisto dopo la conclusione del primo biennio e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.*

**1. 54.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti: e*

sarà rivisto dopo la conclusione del triennio della fase sperimentale.

**1. 44.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole da: esso detta fino alla fine del comma.*

**1. 7.**

Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Burani Procaccini.

*Al comma 3, all'alinea, sostituire la parola: detta con la seguente: determina.*

**1. 58.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carrara.

*Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).*

**1. 139.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**\*1. 6.**

Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Burani Procaccini.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**\*1. 140.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: l'applicazione graduale con le seguenti la graduale applicazione.*

**1. 141.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: disciplina con la seguente: regolamentazione.*

**1. 142.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: nei primi due anni con le seguenti nei primi tre anni.*

**1. 47.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio.*

**\*1. 39.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio.*

**\*1. 56.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio.*

**\*1. 143.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\*\*1. 8.**

Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito, Burani Procaccini.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\*\*1. 17.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara, Grillo, Marinacci, Volontè, Panetta.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\*\*1. 144.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: predisposizione con la seguente: stesura.*

**1. 40.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: l'invio con le seguenti: il recapito.*

**1. 145.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: da parte del Ministero della pubblica istruzione.*

**1. 147.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: da parte del con la seguente: dal.*

**1. 146.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: Ministero con la seguente: Ministro.*

**1. 41.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: del testo con le seguenti: dell'intero testo.*

**1. 148.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: terza prova scritta aggiungere le seguenti: che dovrà riguardare una seconda disciplina caratterizzante il corso di studi.*

**1. 13.**

Napoli, Malgieri, Butti.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo con le seguenti: prevista dall'articolo.*

**1. 149.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, alla lettera b), sopprimere le parole: fino alla piena attuazione del-*

l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**1. 55.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carrara.

*Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: piena con la seguente: completa.*

**1. 150.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge sono validi in via sperimentale per il triennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**1. 45.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Viene istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, un osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare per i prossimi tre anni l'applicazione della nuova disciplina degli esami di stato conclusivi di

corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

**1. 46.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-quater.* L'osservatorio, di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 della presente legge, resta in carica per il triennio successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Fanno parte dell'osservatorio il Ministro della pubblica istruzione, il corpo ispettivo della scuola secondaria di secondo grado, i direttori generali dell'istruzione secondaria di secondo grado.

**1. 48.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-quinquies.* L'osservatorio, di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 della presente legge, terminata la fase di monitoraggio, verifica e valutazione delle nuove disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore può restare in carica con compiti di monitoraggio, verifica e valutazione di tutti i processi di sperimentazione attuati o da attuare in relazione alla riforma dei cicli nonché di altre eventuali riforme che vadano a regime dall'anno scolastico successivo al suo insediamento.

**1. 49.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

***DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AL  
PROCEDIMENTO PENALE A DISTANZA E DELL'ESAME IN DIBATTI-  
MENTO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA, NONCHÉ MODIFICA  
DELLA COMPETENZA SUI RECLAMI IN TEMA DI ARTICOLO 41-BIS  
DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO (1845)***

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI  
LEGGE N. 1845 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 45 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 45-bis. - (*Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.

2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3 e 4 ».

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI  
LEGGE N. 1845 NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 146-bis. - (*Partecipazione al dibattimento a distanza*). - 1. Quando si

procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, sentite le parti, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei

confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. Un ausiliario del giudice o un ufficiale di polizia giudiziaria designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente e scelto tra coloro che non svolgono o non hanno svolto attività di investigazione con riferimento alla persona sottoposta ad esame o ai fatti ad essa riferiti, è presente nel luogo dove si trova l'imputato e ne attesta l'identità, dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato ad ogni effetto all'aula di udienza.

6. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Dopo l'articolo 146 delle norme di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

**ART. 146-bis.** - (*Partecipazione al dibattimento a distanza*). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere e che sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza.

**2. 11.**

Cola, Carmelo Carrara, Trantino.

*Al comma 1, capoverso ART. 146-bis, comma 1, all'alinea, dopo le parole: detenzione in carcere aggiungere le seguenti: e nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.*

**2. 1.**

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, capoverso ART. 146-bis, comma 1, all'alinea, dopo le parole: detenzione in carcere aggiungere le seguenti: e nei cui confronti è stata disposta la sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza.*

**2. 2.**

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, capoverso ART. 146-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).*

**2. 3.**

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, capoverso Art. 146-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

2. 14.

La Commissione.

*Al comma 1, capoverso ART. 146-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: e reciproca visibilità, aggiungere la seguente: effettiva.*

2. 4. \*

Mancuso, Parenti, Donato  
Bruno, Garra, Serra, Urbani,  
Leone.

(\*) Testo così modificato nel corso della seduta.

*Al comma 1, capoverso ART. 146-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale, diverso da ufficiale o agente di polizia giudiziaria, designato dal giudice, è presente nel luogo dove si trova l'imputato e ne attesta l'identità, dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti.*

2. 12.

Cola, Carmelo Carrara, Trantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 146-bis, al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: attività di investigazione inserire le seguenti: o di protezione.*

2. 15.

La Commissione.

*Al comma 1, capoverso ART. 146-bis, comma 3, terzo periodo, sostituire le pa-*

*role: dando atto con le seguenti: attestando con apposito verbale firmato anche dal difensore o dal suo sostituto.*

2. 9.

Gambato.

*Al comma 1, capoverso Art. 146-bis, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: ed interpellando, ove occorra, a tal fine l'imputato ed il suo difensore.*

2. 16.\*

La Commissione.

(\*) Testo così modificato nel corso della seduta.

*Al comma 1, capoverso ART. 146-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stesso deve preventivamente, e comunque quando occorre, interpellare e sentire al riguardo l'imputato e il difensore.*

2. 5.

Mancuso, Parenti, Garra, Serra,  
Urbani, Leone, Donato  
Bruno.

*Al comma 1, capoverso ART. 146-bis, comma 4, primo periodo, dopo le parole: un suo sostituto aggiungere le seguenti: e ai rappresentanti delle parti civili.*

2. 10.

Gambato.

*Al comma 1, capoverso ART. 146-bis, comma 5, sopprimere le parole: ad ogni effetto.*

2. 6.

Mancuso, Parenti, Garra, Serra,  
Urbani, Leone, Donato  
Bruno.

*Al comma 1, capoverso ART. 146-bis, comma 6, dopo la parola: ricognizione aggiungere le seguenti: o ispezione personale.*

2. 7.

Carmelo Carrara.

Al comma 1, capoverso ART. 146-bis, comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dell'imputato con le seguenti: della persona che interessa.

**2. 8.**

Mancuso, Parenti, Donato  
Bruno, Garra, Serra, Urbani,  
Leone.

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1845 NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

**ART. 3.**

1. L'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dai seguenti:

«ART. 147-bis. - (Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o un ufficiale di polizia giudiziaria designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente e scelto tra coloro che non svolgono o non hanno

svolto attività di investigazione con riferimento alla persona sottoposta ad esame o ai fatti ad essa riferiti, è presente nel luogo dove si trova la persona e ne attesta le generalità, dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti di cui al medesimo articolo 51, comma 3-bis, anche se vi è stata separazione dei procedimenti.

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 3 e 4.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495 comma 1 del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.

ART. 147-ter — (Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia). — 1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto.

2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma del comma 2 dell'articolo 473 del codice.

3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 3.

*Al comma 1, capoverso ART. 147-bis, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.*

3. 1.

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, capoverso ART. 147-bis, comma 3, lettera b), sostituire le parole: le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile con le seguenti: il divieto di ogni ritrazione fotografica e ripresa audiovisiva da parte di operatori esterni e diversi da quelli autorizzati per la ripresa dell'esame a distanza.*

3. 2.

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 1, sopprimere le parole: ove lo ritenga indispensabile.*

3. 3.

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 1, sopprimere la parola: coattivo.*

3. 4.

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, sopprimere il comma 3.*

3. 5.

Carmelo Carrara.

*Al comma 1, capoverso ART. 147-ter, comma 3, sostituire le parole: le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile con le seguenti: il divieto di ogni ritrazione fotografica e ripresa audiovisiva da parte di operatori esterni e diversi da quelli autorizzati per la ripresa dell'esame a distanza.*

3. 6.

Carmelo Carrara.

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1845 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma

anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'articolo 42 ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: l'imputato è aggiungere le seguenti:* in atto.

**4. 1.**

Mancuso, Donato Bruno, Parenti, Garra, Serra, Urbani, Leone.

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1845 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 5.**

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, i commi 8 e 9 sono abrogati.

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1845 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è quello stabilito per le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6 - 1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 28 febbraio 2000.

**6. 1.**

Mancuso, Parenti, Garra, Serra, Urbani, Leone, Donato Bruno.

*Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 2 con le seguenti: di cui agli articoli 1 e 2.*

**6. 2.**

Bonito.

*Aggiungere la rubrica: Termine di efficacia.*

**6. 3.**

Mancuso, Parenti, Garra, Serra, Urbani, Leone, Donato Bruno.

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

ritenuto che l'attuale dotazione di impianti da parte dell'Amministrazione della giustizia non è, né per quantità, né per qualità, idonea a rendere efficiente, sicuro e rapido il collegamento audiovisivo con i centri dell'Amministrazione giudiziaria per realizzare la partecipazione a distanza del detenuto nei procedimenti camerale e dibattimentali per reati concernenti le criminalità organizzate e mafiose, specie quando si tratti di processi cumulativi nei quali occorrerà assicurare la contestuale visibilità di più imputati ristretti in diversi luoghi di detenzione, ed ancora quando dovrà essere assicurata ad imputati e difensori la possibilità di svol-

gere in tempi rapidi la consultazione in forma riservata;

impegna il Governo

ad un potenziamento e ad un miglioramento qualitativo delle strutture tecniche idonee a supportare il sistema delle videoconferenze, nonché a dotare gli uffici interessati di personale professionalmente capace per la gestione e la messa in opera degli stessi impianti.

**(9/1845/1)**

Carmelo Carrara, Teresio Delfino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1845, in materia di procedimento penale a distanza;

considerato che il disegno di legge assicura la partecipazione al dibattito attraverso riprese televisive che consentono di interloquire direttamente con le persone presenti nell'aula del dibattito e comunque di parteciparvi, con tutte le garanzie dallo stesso disegno predisposte;

considerata altresì la necessità che le esigenze di sicurezza connesse alle diverse fasi del procedimento non siano in alcuna evenienza frustrate dalla nuova disciplina legislativa del procedimento a distanza;

impegna il Governo

ad assicurare, nell'attuazione della legge, a regime, che le riprese a distanza siano effettuate direttamente da personale del Ministero di grazia e giustizia o dalle forze di polizia, senza alcun ricorso a soggetti privati, singoli o società, per le riprese e l'attivazione degli impianti audiovisivi, provvedendo, se necessario, ad assumere il personale tecnico idoneo.

**(9/1845/2)**

Lucidi, Bonito, Olivieri, Serafini, Detomas, Carotti.

La Camera,

premessi che la teleconferenza, in particolare se utilizzata per scopi delicati quali la teleinterrogazione di imputati e testimoni, deve essere protetta da apparecchiature cifrantiche che ne rendano incomprensibili i contenuti a terzi non autorizzati;

premessi che a fronte di indubbi vantaggi derivanti dall'introduzione di apparati di teleconferenza nelle attività legate all'amministrazione della giustizia, non si possono sottovalutare i rischi di intercettazione cui questo sistema, come ogni altro mezzo di telecomunicazione, va soggetto;

premessi che la procedura con cui la videoconferenza è realizzata deve rispondere a tutti i criteri di legalità e riservatezza propri dell'interrogatorio effettuato in presenza delle persone fisiche;

premessi che la riservatezza di un sistema di videoconferenza può essere garantita soltanto attraverso opportuni sistemi cifranti le cui caratteristiche di sicurezza devono essere validate e certificate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la quale è istituita l'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS-UCS);

impegna il Governo

ad assicurare ogni garanzia nel sistema dell'attuazione delle videoconferenze in particolare mediante apparati cifranti le cui procedure relative alla loro gestione devono far riferimento per omologazioni e norme specificamente emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Autorità nazionale per la sicurezza (ANS-UCSI).

**(9/1845/3)**

Donato Bruno.

PAGINA BIANCA

**COMUNICAZIONI**

---

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli  
nella seduta del 30 luglio 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Collavini, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Mantovani, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Oreste Rossi, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Spini, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 29 luglio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLI: « Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti » (4055);

VOLONTÈ ed altri: « Norme per il reinserimento nei ruoli dell'amministrazione scolastica degli insegnanti impegnati nei corsi per lavoratori » (4056);

ARMANI ed altri: « Modifiche all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese per acquisto di libri e pubblicazioni edite in Italia e all'estero » (4057);

DETOMAS: « Abrogazione dell'articolo 266 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 » (4058);

CONTENTO: « Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori » (4059);

CONTENTO ed altri: « Esclusione dal reddito imponibile della rivalutazione del credito di imposta sugli acconti sul trattamento di fine rapporto » (4060);

COSTA: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Roccaforte Mondovì » (4061);

ABATERUSSO ed altri: « Norme in materia previdenziale a favore degli operai agricoli » (4062);

BOVA: « Norme per garantire l'uniformità dei tassi attivi praticati dagli istituti bancari sul territorio nazionale » (4063).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

ROSSETTO ed altri: « Abrogazione della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici » (3968) *Parere della V Commissione;*

*alla IV Commissione (Difesa):*

RODEGHIERO ed altri: « Riapertura dei termini per il conferimento di ricompense al valor militare (3425) *Parere delle Commissioni I e V;*

*alla V Commissione (Bilancio):*

MARZANO ed altri: « Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica » (4054);

*alla VI Commissione (Finanze):*

BRESSA ed altri: « Riduzione dell'accisa sul consumo di gasolio da riscaldamento e adeguamento dell'accisa della benzina senza piombo. Istituzione del "Fondo di compensazione termica" per le comunità residenti nella zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 » (3949) *Parere delle Commissioni I, V e XIV;*

*alla VII Commissione (Cultura):*

ZAGATTI e VIGNALI: « Concessione di un contributo per la realizzazione della prima mostra monografica del pittore Dosso Dossi al Comitato per le celebrazioni del IV Centenario della devoluzione della città di Ferrara allo Stato pontificio » (4031) *Parere delle Commissioni I e V;*

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

MARTINAT ed altri: « Legge quadro sul governo del territorio » (3779) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XIII e XIV;*

S. 2340. - « Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia » (*approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4052) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII e IX;*

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

SCHMID ed altri: « Norme per l'inserimento dei bambini handicappati negli

asili nido e nelle attività educative e riabilitative » (3893) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.*

**Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente:

**PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE ORESTE ROSSI ed altri:** « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato » (doc. XXII, n. 36) *Parere delle Commissioni I e II.*

**Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Parlamento europeo, con lettera in data 9 luglio 1997, ha trasmesso il testo delle seguenti risoluzioni:

« sulla riunione del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 (doc. XII, n. 149) »;

« sulle comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su "La Società dell'informazione da Corfù a Dublino, le nuove priorità emergenti" e "L'impatto della società dell'informazione sulle politiche dell'Unione europea. Preparare le prossime tappe" e su: "L'Europa in prima linea nella società dell'informazione globale: Piano d'azione evolutivo" (doc. XII, n. 150) »;

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità euro-

pea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (doc. XII, n. 151)»;

« sulla relazione annuale della Commissione concernente il Fondo di coesione per l'esercizio 1995 » (doc. XII, n. 152);

« sulla Settima relazione annuale della Commissione sui Fondi strutturali — 1995 » (doc. XII, n. 153);

« sulle relazioni annuali della Commissione sul programma PHARE per il 1994 e il 1995 » (doc. XII, n. 154).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (doc. XII, n. 149, 151, 154); nonché, per il parere, alla XIV Commissione;

V Commissione (doc. XII, n. 152 e 153); nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione;

IX Commissione (doc. XII, n. 150); nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione.

#### **Trasmissione dal ministro della difesa.**

Nel mese di luglio 1997 il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un ex deputato e di un procedimento civile**

#### **nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta il 9 luglio 1997, l'onorevole Domenico SUSI, deputato all'epoca dei fatti, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (dinanzi al GIP presso il tribunale di Perugia n. 592/97 R.G.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 16 luglio 1997, il deputato Umberto BOSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (presso il tribunale di Varese, n. 11414) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 29 luglio 1997, a pagina 9299, prima colonna, dalla quattordicesima alla sedicesima riga, deve leggersi: « CACCAVARI: "Modifiche all'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, in

materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto dei veicoli destinati ad handicappati" (4053)», e non: «LUCÀ ed altri: "Nuove norme per la nomina degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale" (4053)», come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 28 luglio 1997, a pagina 9264, seconda colonna, dopo la ventiquattresima riga sono aggiunte le seguenti parole: «AFFINITA a presidente dell'Autorità portuale di Bari».

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.